



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'udienza del 15.07.2020 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 83, co. 7 lett. h) d.l. n. 18/2020 (cd. udienza cartolare), esaminate le note di trattazione scritta pervenute dalla parti, ha pronunciato, la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n. R.G. 355/2020

TRA

[REDACTED], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa come in atti dall'avv.

[REDACTED]
opponente

E

[REDACTED], rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Veronica Mezzasalma

opposto

OGGETTO: *opposizione a decreto ingiuntivo n. 662/19 del 19.12.2019 RG. n. 2152/19*

CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa

Svolgimento del processo ed elementi in fatto

Con atto depositato in data 20.02.2020, la società [REDACTED] [REDACTED] l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 662/19 del 19.12.2019 RG. n. 2152/19 emesso da questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro per la somma di € 724,28 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria

nonché spese di procedura in favore del lavoratore [REDACTED]

In particolare, al società [REDACTED] insisteva per la chiamata in causa del Fallimento [REDACTED] s.r.l. in liquidazione, già [REDACTED] s.r.l., presso la quale il lavoratore svolgeva la propria prestazione di lavoro prima del contratto di affitto d'azienda a favore della deducente, presso la quale il rapporto di lavoro proseguiva. L'opponente, in sostanza, chiedeva di essere manlevata dal Fallimento [REDACTED] per le somme dovute all'opposto stante le clausole del contratto di affitto di azienda (art. 5.2)

Con memoria depositata in data 17.03.2020, si costituiva in giudizio il lavoratore [REDACTED] contestando tutto quanto *ex adverso* dedotto ed argomentato. In particolare, evidenziava il carattere inderogabile della disposizione di cui all'art. 2112 c.c ed insisteva per il rigetto della domanda di chiamata del terzo Fallimento [REDACTED] e la conferma del decreto ingiuntivo impugnato.

Con la diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale e la conseguente emanazione della normativa emergenziale per lo svolgimento dell'attività giudiziaria, il Giudice disponeva l'espletamento della prima udienza di discussione con le modalità di cui all'art. 83, co. 7 lett. h) d.l. n. 18/2020 (cd. udienza cartolare), pertanto, esaminate le note di trattazione scritta pervenute dalla parti, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, definisce il giudizio con il presente provvedimento, con motivazione contestuale.

L'opposizione va respinta.

Motivi della decisione

Il lavoratore [REDACTED] assunto in data 12.11.2011 dalla società [REDACTED] s.r.l. (poi, [REDACTED] s.r.l.), in data 22.05.2018, transitava ex art. 2112 c.c. alle

dipendenze di [REDACTED] s.r.l., odierna opponente, in forza di contratto d'affitto d'azienda (doc. 2 fasc. opponente e doc. 2 fasc. monitorio); il rapporto di lavoro cessava poi a seguito delle dimissioni rassegnate dal lavoratore.

Ebbene, come evidenziato da parte opposta, ai sensi dell'art. 2112 c.c. in caso di trasferimento o di affitto d'azienda il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento; il datore di lavoro cessionario, per quanto di specifico interesse in questa sede, è obbligato nei confronti del lavoratore, il cui rapporto sia con lui proseguito, quanto alla quota maturata nel periodo anteriore alla cessione in ragione del vincolo di solidarietà e resta l'unico obbligato quanto alla quota maturata nel periodo successivo alla cessione.

Ne consegue che il lavoratore avrà diritto, ex art. 2112 c.c., ad ottenere dalla società affittuaria il pagamento dell'intero TFR maturato anche alle dipendenze dell'affittante essendo il rapporto di lavoro cessato in data 17.11.2018, ovvero nella piena vigenza del contratto di affitto di ramo d'azienda (dato incontestato).

Del tutto irrilevante è il richiamo svolto dalla opponente all'art. 5.2 del contratto di affitto di ramo d'azienda con il quale le parti prevedevano l'impegno da parte della concedente ([REDACTED] s.r.l.) a "*...manlevare e tenere indenne l'Affittuaria per tutte le pretese creditorie dei dipendenti trasferiti alle dipendenze dell'Affittuaria ed in particolare delle pretese relative al TFR, alle mensilità aggiuntive, ferie, permessi maturate fino alla Data dell'affitto*". L'art. 2112 c.c., infatti, è norma di carattere inderogabile e prevede la possibilità dell'eventuale liberazione dalla responsabilità solidale del solo cedente e non anche del cessionario, e solo con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 c.p.c..

Ne consegue che, nonostante le diverse asserzioni di parte opponente, l'importo richiesto dal lavoratore non può ritenersi un'obbligazione di esclusiva competenza del fallimento della società [redacted] s.r.l. in liquidazione ma che, al contrario, lo stesso attiene ad una obbligazione solidale dalla quale la società opponente non può ritenersi liberata.

Alla luce di quanto appena esposto, non può essere accolta domanda di chiamata del terzo Fallimento [redacted], dal momento che i rapporti societari intercorrenti tra affittante ed affittuaria esulano dal presente giudizio e non influiscono in alcun modo sul diritto del lavoratore a vedersi riconoscere quanto dovuto a titolo di tfr da parte della società opponente.

Per tutte queste ragioni l'opposizione non può essere accolta; va, invece, confermato il decreto ingiuntivo opposto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:

- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo;
- condanna [redacted] s.r.l. al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 600,00, per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Così deciso in Bergamo, il 15.07.2020

Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta